



Comune di Fai della Paganella
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 088
della Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026

L'anno DUEMILAVENTISEI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 17:20 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ingiust.
MOTTES Mariavittoria	- Sindaco		
PERLOT Luca	- Vice Sindaco		
ENDRIZZI Roberto	- Assessore		
PERLOT Lucia	- Assessore		
PERLOT Manuel	- Assessore		

Assiste il Segretario comunale reggente dott.ssa Irene Rossi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Mariavittoria Mottes nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2026

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 dd. 07.10.2025, è stata approvata la trasformazione dell'azienda consortile ASIA in società a responsabilità limitata denominata Azienda Servizi Integrati Ambientali Trentino Srl, in breve "Asia Trentino S.r.l." e che con il medesimo provvedimento è stato confermato il Piano strategico Industriale ed il Piano Economico Finanziario di affidamento 2026/2038 della società. Dall'01.01.2026, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario è l'azienda "Asia Trentino S.r.l." e la gestione è affidata secondo il modello in-house providing fino al 31.12.2038.

Il finanziamento del Servizio di raccolta e smaltimento Rifiuti nel Comune di Fai della Paganella è svolto seguendo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della Legge n. 147 dd. 27.12.2013, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Con successive deliberazioni consiliari di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani il Comune di Fai della Paganella ha scelto di applicare sul proprio territorio comunale la cosiddetta tariffa puntuale.

A partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione sul territorio provinciale la disciplina statale vigente in materia di tariffa relativa alla raccolta differenziata dei rifiuti. Le disposizioni normative nazionali sono costituite:

- *la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha infatti attribuito a tale Autorità specifiche competenze in materia di rifiuti urbani a partire dal 2018;*
- *dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante "criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati". Tale Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti - TA.RI. (art. 1, comma 639), nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668);*
- *dal Decreto Legislativo 26 settembre 2020 n. 116, che in recepimento delle direttive europee in materia, modifica la parte del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) dedicata alle norme generali sui rifiuti e imballaggi, prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti (urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi) e cancellando i rifiuti assimilati agli urbani.*

Tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi ad altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

dalla Legge 7 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;

dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definendo i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti del servizio e per la determinazione delle entrate tariffarie.

Successivamente con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che si contraddistingue, rispetto al precedente, dalla sua valenza pluriennale, abbracciando l'intero secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la previsione di un aggiornamento a cadenza biennale ed una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente.

Con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05 agosto 2025 l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha approvato il metodo tariffario rifiuti MTR-3 per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, definendo criteri di riconoscimento dei costi, limiti alla crescita tariffaria, componenti perequative e regole di validazione dei PEF. Con successiva determina n. 1/2025-DTAC, ARERA dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF.

L'articolo 7 della citata deliberazione 397/2025 prevede che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- l'attività di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dalla delibera n. 397/2025/R/RIF e relativo allegato; la validazione deve essere svolta da organismi dotati di profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente, assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del Piano Economico Finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

Con la delibera 480/2025/R/rif del 04 novembre 2025, al punto 1.1, A.R.E.R.A ha determinato il tasso di inflazione programmata, pari a 1,9 % per l'intero periodo regolatorio, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti.

Il Piano Economico Finanziario 2026-2029 deve essere coordinato con quanto disposto dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 recante la "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Il provvedimento adotta il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni. Prevede inoltre che l'Ente territorialmente competente determini gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i, che deve essere in ogni caso garantito.

Con deliberazione n. 3 dd. 31.03.2022 il Consiglio comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art.3 comma 1 del TQRIF, che definisce gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani "Asia Trentino S.r.l."

Con deliberazione giuntale n. 139 dd. 19.05.2026 il Comune di Lavis ha dato incarico ai Revisori dei Conti di Aldeno, Vallelaghi e Mezzocorona, Lavis e Madruzzo, anche per delega di altri Enti, della validazione del Piano Economico Finanziario 2026-2029.

Con note prot. n. 2260 dd. 12.05.2026, prot. n. 3113 dd. 02.07.2026 e prot. n. 3348 dd. 17.07.2026, "Asia Trentino S.r.l." ha trasmesso al Comune di Fai della Paganella il Piano Economico Finanziario P.E.F. 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità e la relazione di validazione del PEF 2026-2029 sottoscritta in data 16.07.2026 dalla terna dei Revisori dei Conti dott.ssa Cristina Odorizzi, dott. Mauro Angeli e dott.ssa Sonia Valorzi.

Il piano economico finanziario PEF 2026-2029, evidenzia un costo complessivo del servizio per l'annualità 2026 pari ad € 258.765,00.=, ripartito tra € 144.378,00.= di costi fissi ed € 114.387,00.= di costi variabili. Risulta che:

1. i costi fissi sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente in € 98.176,86.= ed in € 46.200,87.=
2. i costi variabili sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche e si suddividono nelle seguenti quote:
 - quota consumi utenze domestiche: € 38.891,72.=
 - quota servizi utenze domestiche: € 38.891,72.=
 - quota consumi utenze non domestiche: € 18.301,98.=
 - quota servizi utenze non domestiche: € 18.301,98.=

Sulla base della predetta ripartizione dei costi sono state determinate le tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, secondo quanto riportato nel listino elaborato da "Asia Trentino S.r.l."

Alla luce dell'aumento generale dei costi totali del 6,8% rispetto al 2025, la tariffa elaborata sulla base del PEF fa registrare un aumento medio della quota fissa pari al 6,8% per le utenze domestiche e pari al 7,8% per le utenze non domestiche, e ad una diminuzione della quota servizi di circa il 10%. Il costo al litro viene leggermente diminuito rispetto allo scorso anno, e viene definito in € 0,1625.=

Richiamato l'art. 16 comma 1 del Regolamento già citato, che prevede le seguenti agevolazioni: "Per le utenze domestiche, esclusivamente famiglie residenti nel Comune di Fai della Paganella, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica nel territorio comunale secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del Servizio per la raccolta dei Rifiuti e di Igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione del Piano Finanziario, determina annualmente l'importo delle agevolazioni da applicare alla quota fissa.

Richiamato, altresì, l'art. 18 dello stesso Regolamento, che prevede, in talune situazioni, la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento, misura che si rende basilare modificare o confermare laddove necessario, segnatamente:

1. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile, nella misura da determinarsi in sede di approvazione del piano finanziario nel caso di:
 - a. Utenze domestiche ove sia presente una persona che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale, ecc.); l'ammontare di detta agevolazione per ciascuna utenza potrà prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa. I requisiti per beneficiare dell'agevolazione devono risultare da idonea e documentata richiesta. Si rimanda alla Giunta l'ammontare di detta agevolazione nel caso in cui ci fossero domande;
 - b. Utenze, di famiglie residenti nel Comune di Fai della Paganella, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a trenta mesi. L'agevolazione viene stabilita in misura fissa per ogni bambino in sede di determinazione della tariffa e riguarda una riduzione della quota variabile. La riduzione tariffaria è rapportata al periodo di effettiva attivazione dell'utenza ed è corrisposta solo in presenza di un costante e corretto uso del servizio.
2. Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze, si sostituisce nel pagamento parziale o totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa come di seguito:

- a. nella misura del 50 % per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche.

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 6 dd. 15.02.2024 con la quale è stato modificato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati" con l'introduzione dell'art. 15 bis - Utenze CIPAT come di seguito:

1. Le unità abitative ad uso turistico iscritte al registro provinciale CIPAT (Codice Identificativo Provinciale Appartamenti Turistici) sono considerate categorie "domestiche" di cui all'art. 9 comma 1 lettera a.
2. Ai fini del calcolo della tariffa rifiuti, sia per la parte fissa di cui all'art. 13 che per la quota servizi, art. 15, entrambe dovute dal proprietario delle unità abitative, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito in 4 (quattro) indipendentemente dall'effettiva superficie di ogni singola unità.
3. La tariffa "quota consumi" di cui all'art. 15, è dovuta dall'utilizzatore dell'unità abitativa per ogni giorno di occupazione ed è convenzionalmente stabilita in litri 5 (cinque) al costo unitario fissato annualmente fino ad un massimo di 90 gg. all'anno. Le modalità di riscossione della "quota consumi" verranno concordate tra il Comune ed il gestore ASIA.

Richiamato, da ultimo, l'art. 19 del medesimo Regolamento, che prevede degli incentivi per i conferimenti presso il Centro Raccolta (C.R.), nello specifico: la sostituzione totale o parziale del Comune al soggetto tenuto al pagamento e precisamente: "Il Soggetto Gestore attiva presso il Centro Raccolta (C.R.) e presso le isole ecologiche dotate di press-container, la rilevazione informatica degli accessi e dei quantitativi conferiti, per i quali viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il C.R.. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe", demandando alla Giunta comunale la determinazione annuale del costo del singolo sacco, nonché i criteri e le modalità da adottare.

Sottolineata, pertanto, la necessità di stabilire, per l'anno 2026 la misura delle agevolazioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del più volte menzionato Regolamento.

Relativamente ai servizi-extratarriffa di cui all'art. 22 del Regolamento comunale, che prevede la possibilità per l'ente gestore di fornire servizi complementare ed integrativi rispetto a quelli ordinari coperti dalla tariffa, viene proposta l'approvazione del "Listino servizi urbani dall'1.05.2026 - 30.04.2027", formulato e trasmesso da "Asia Trentino S.r.l." con la nota prot. n. 3361 dd. 17.07.2026.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rende pertanto necessario adottare il Piano Economico Finanziario 2026-2029 ed approvare le tariffe rifiuti per l'anno 2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Ascoltata la relazione sopra premessa.

Dato atto che al Comune compete la funzione di Ente territorialmente competente.

Vista la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 05.08.2025, che approva il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

Vista la determina n. 1/2025-DTAC, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF.

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento comunale e Piano Finanziario 2026-2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità.

Visto dunque il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2025;
- la relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2025;
- la dichiarazione di veridicità all'Allegato 3 della determina 1/DTAC/2025.

Vista la relazione di validazione del PEF, periodo regolatorio 2026-2029, di cui all'art. 30 dell'Allegato A) alla deliberazione ARERA n. 397/205/R/RIF sottoscritta dalla terna dei revisori in data 16.07.2026, ed inviata con nota registrata al protocollo n. 3348 dd. 17.07.2026.

Verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del MTR-3 per tutti gli anni del periodo regolatorio, così come illustrato nella relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 della determina n. 1/DTAC/2025.

Presa visione del listino tariffa 2026, del listino servizi urbani extra-tariffa proposta da "Asia Trentino S.r.l." e della proposta delle misure di riduzione/sostituzione tariffarie elencate in premessa;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 31.03.2021 e modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 6 dd. 04.04.2023 e n. 6 dd. 15.02.2024.

Richiamate infine la deliberazione n. 3 dd. 31.03.2022 con la quale il Consiglio comunale ha adottato lo SCHEMA I della matrice degli schemi regolatori di cui all'art. 3 comma 1 del TQRIF e la delibera della Giunta comunale n. 69 dd. 27.08.2024, che approva lo schema di contratto di servizio tra il Comune di Fai della Paganella e A.S.I.A.

Richiamato l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

Vista la deliberazione n. 38 dd. 30.12.2025 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 ed il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Vista la deliberazione giuntale n. 01 dd. 15.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 del Comune di Fai della Paganella.

Vista la deliberazione giuntale n. 29 dd. 12.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, in sigla PIAO, del Comune di Fai della Paganella.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118".

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale reggente ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente dovendo rispettare il termine di approvazione dei provvedimenti TARIP, ex art. 3, comma 5quiquies, del D.L. n. 228/2021 e art. 1, comma 677 della L. 199/2025, che ha disposto lo slittamento del termine al 31.07.2026.

D E L I B E R A

1. **Di adottare**, per quanto esposto in premessa, il Piano Economico Finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029, ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), corredato dal parere di validazione dei revisori, dalla relazione di accompagnamento al PEF, dalla dichiarazione di veridicità, che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **Di approvare** la tariffa per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei Rifiuti urbani TA.RI.P, a valere dal 1° gennaio 2026, per le utenze domestiche e non domestiche, costituita da:
 - a. una parte fissa;
 - b. una parte variabile, composta da:
 - b.1 una quota servizi;
 - b.2 una quota consumi.

come evidenziato nei prospetti riepilogativi di seguito riportati:

TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

<i>Descrizione</i>	<i>Quota fissa €/mq/anno</i>	<i>Quota Variabile Servizi €/mq/anno</i>	<i>Quota Variabile Consumi €/litro</i>
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,29500	€ 0,12280	€ 0,16250
02. Campeggi, distributori carburanti	€ 0,61790	€ 0,26030	€ 0,16250
03. Stabilimenti balneari	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16250
04. Esposizioni, autosaloni	€ 0,27640	€ 0,11810	€ 0,16250
05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante	€ 0,98690	€ 0,41530	€ 0,16250
06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante	€ 0,73790	€ 0,30940	€ 0,16250
07. Case di cura e riposo	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16250
08. Uffici, agenzie	€ 0,92200	€ 0,38790	€ 0,16250

09. Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,50770	€ 0,21260	€ 0,16250
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,80220	€ 0,00000	€ 0,16250
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,98690	€ 0,41570	€ 0,16250
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,66380	€ 0,27870	€ 0,16250
13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto	€ 0,84860	€ 0,35670	€ 0,16250
14. Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,39660	€ 0,00000	€ 0,16250
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,50700	€ 0,21260	€ 0,16250
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 4,46430	€ 1,87410	€ 0,16250
17. Bar, caffè, pasticceria	€ 3,35730	€ 1,40880	€ 0,16250
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,62340	€ 0,68170	€ 0,16250
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,42040	€ 0,59480	€ 0,16250
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16250
21. Discoteche, night club	€ 0,95910	€ 0,00000	€ 0,16250
22. Tariffa manifestazioni ed evant....	€ 0,00000	€ 0,00000	€ 0,16250

TARIFFA UTENZA DOMESTICA (al netto di I.V.A. nella misura di legge)

<i>Descrizione</i>	<i>Quota Fissa €/anno</i>	<i>Quota Variabile Servizi €/anno</i>	<i>Quota Variabile Consumi €/litro</i>
Componenti 1	€ 39,8024	€ 31,2960	€ 0,16250
Componenti 2	€ 73,0817	€ 36,8008	€ 0,16250
Componenti 3	€ 92,8047	€ 39,7475	€ 0,16250
Componenti 4	€ 106,3949	€ 44,1273	€ 0,16250
Componenti 5	€ 116,8661	€ 46,2196	€ 0,16250
Componenti 6 o più	€ 137,0155	€ 48,4561	€ 0,16250
Non residenti da Regolamento TIA	€ 106,3949	€ 37,5317	€ 0,16250
Utenze CIPAT	€ 106,3949	€ 35,9136	€ 0,16250

3. **Di approvare** il listino servizi urbani anno 2026, proposto da "Asia Trentino S.r.l." per il periodo 01.05.2026 - 30.04.2027, che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. **Di mantenere** anche per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per l'applicazione della tariffa, un'agevolazione pari al 30% della parte variabile della tariffa per le utenze operanti il compostaggio della frazione umida dei rifiuti.
5. **Di confermare** per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) (utenze domestiche ove siano presenti persone che producano elevate quantità di rifiuti sanitari - tessili come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale, ecc.), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 90%, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare;

6. **Di confermare** per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 18, lett. f) (utenze, di famiglie residenti nel Comune di Fai della Paganella, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore a trenta mesi), del Regolamento per l'applicazione della tariffa, la sostituzione del Comune al pagamento dovuto a titolo di tariffa variabile nella misura del 100% - fino ad un massimo di 360 litri/anno, da applicarsi sulla quota consumi prevista per l'utenza che ne può beneficiare.
7. **Di dare atto** che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dall'01.01.2026.
8. **Di dare** comunicazione del presente provvedimento all'ente gestore "*Asia Trentino S.r.l.*"
9. **Di trasmettere** la presente deliberazione ad ARERA entro 60 giorni dalla adozione ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della determinazione dell'Autorità n. 397/2025.
10. **Di dare comunicazione** del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune - sezione trasparenza rifiuti.
11. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
12. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
13. **Di dare evidenza** che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con particolare riferimento all'art. 7 del "*Codice di Comportamento dei dipendenti comunali*". 15.
14. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - dott.ssa Mariavittoria Mottes -

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGGENTE

f.to - dott.ssa Irene Rossi -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 31.07.2026 al 10.08.2026

lì, 31.07.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGGENTE

f.to - dott.ssa Irene Rossi -

Copia conforme all'originale



SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

- dott.ssa Irene Rossi -

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **11 AGOSTO 2026** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.



IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE

- dott.ssa Irene Rossi -